

A V V E R T E N Z E

Il personale che partecipa al presente interpello straordinario **non può chiedere di essere trasferito ad altro ufficio della medesima località dove presta servizio.**

Il presente interpello sarà gestito mediante una procedura informatizzata che consentirà di predisporre per ogni ufficio giudiziario le graduatorie degli aspiranti al trasferimento senza l'ausilio del solo Gruppo di lavoro.

Tale procedura non innova la materia disciplinata dall'accordo sui criteri per la mobilità interna siglato dalla Direzione e dalle Organizzazioni Sindacali il 28 luglio 1998.

In relazione alla nuova procedura informatizzata è indispensabile fornire alcuni chiarimenti ai dipendenti interessati perché li abbiano ben presenti al momento della redazione della domanda.

Il sistema preesistente prevedeva che il Gruppo di lavoro esaminasse tutte le domande pervenute, attribuendo alle stesse i punteggi previsti.

Il nuovo programma informatico, invece, si basa unicamente sulla dichiarazione del dipendente, riguardo alla quale nessun accertamento o controllo **preventivo** sarà realizzato dal Gruppo di lavoro dell'Ufficio IV. Ciò vuol dire che la procedura elaborerà le domande pervenute in relazione alle sole dichiarazioni del dipendente, e sulla base di queste (**e solo di queste**), attribuirà i relativi punteggi formando la graduatoria per ogni ufficio pubblicato.

Il personale, pertanto, dovrà porre la massima attenzione sul contenuto della sua domanda, perché nessuna integrazione potrà essere realizzata dall'Ufficio IV.

Formata la graduatoria, il predetto Ufficio, attraverso il Gruppo di lavoro controllerà **esclusivamente** la domanda presentata dalla persona (o dalle persone) che sulla base di questa dovrebbe essere trasferita.

Qualora vi sia corrispondenza tra la domanda dell'interessato, da una parte, e la documentazione da lui prodotta e i dati in possesso dell'Amministrazione, dall'altra, l'Ufficio IV adotterà nei suoi confronti il provvedimento di trasferimento. **Nessun controllo sarà realizzato relativamente alle domande presentate dalle altre persone inserite nella graduatoria.**

Qualora, invece, vi siano delle discordanze, lo stesso Ufficio rettificcherà la posizione attribuita a chi si era collocato al primo posto sulla base del punteggio corretto, attribuirà un nuovo

punteggio e, qualora questi non abbia più diritto alla prima posizione, valuterà la posizione di coloro che, sulla base della nuova graduatoria, vanteranno titolo al trasferimento.

Il lavoro di inserimento dei dati sarà realizzato in questa occasione direttamente dal personale della Direzione. **E' quindi necessario che le domande siano scritte in stampatello ed in maniera chiara e leggibile, per evitare il verificarsi di errori da parte di quanti saranno addetti all'inserimento dei dati.**

SI PRECISA CHE:

1. I titoli, da indicare nella domanda, debbono sussistere ed essere documentati alla data del **20 luglio 2005. Sono esaminati esclusivamente i documenti in originale o in copia autentica**, salve le ipotesi di autocertificazione di cui all'art.46 (R) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Supplemento ordinario n. 42 del 20 febbraio 2001 – Serie Generale). In particolare, si richiama l'attenzione di quanti presentano la domanda di trasferimento che, per ottenere i punteggi previsti per il **ricongiungimento** (si considera ricongiungimento il trasferimento alla sede corrispondente al luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti) o **avvicinamento** (si considera mero avvicinamento il trasferimento ad una sede distante non oltre i 50 chilometri, calcolata secondo la via di comunicazione più breve dal luogo di residenza) al coniuge lavoratore non trasferibile ovvero trasferibile, deve risultare:
 - a) *la data del matrimonio.*
 - b) *La data di inizio dell'attività lavorativa del coniuge.*
2. *In relazione poi, alla valutazione di eventuali condizioni di salute (art. 10 dell'accordo 28 luglio 1998) si richiama l'attenzione che saranno prese in esame solo le certificazioni nelle quali risulti “in forma espressa, che l'infermità addotta renda necessario il trasferimento della persona malata nella sede richiesta, anche perché in essa sono disponibili i necessari sussidi medici di tipo specialistico non ottenibili nell'attuale sede di servizio” (art. 12, punto 11, accordo 28 luglio 1998).*
3. *Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio relativo al figlio minore è necessario indicare la data di nascita dello stesso (in mancanza di tale elemento non verrà attribuito alcun punteggio).*
4. Le situazioni personali, non prospettate e documentate entro il termine per la presentazione della domanda, non verranno esaminate ai fini dell'eventuale attribuzione di punteggi aggiuntivi.
5. Il personale che partecipa all'interpello e intende avvalersi della facoltà di applicazione della L. 104/92 art. 33, comma 6, **deve obbligatoriamente barrare la casella prevista nella domanda e deve documentare l'esistenza dello stato di handicap grave del dipendente, accertato**

dalla Commissione di cui all'art. 4 Legge 104/92 (quattro medici ed un operatore sociale) ovvero certificato provvisorio redatto da un medico specialista nella patologia della ASL presso la quale è stata presentata la domanda per il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 2 D.L. 324/93);

6. Il personale che partecipa all'interpello e intende avvalersi della facoltà di applicazione della legge 104/92 art. 21 (precedenza nel trasferimento) **deve obbligatoriamente barrare la casella prevista nella domanda di trasferimento e deve inviare il verbale rilasciato dalla competente Commissione medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell'art. 21 del dipendente riconosciuto "persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie: prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1959, n° 648"**.
7. Una dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla tutela della privacy.
8. La documentazione prodotta può essere chiesta in restituzione dall'interessato entro un anno dalla presentazione della domanda alla quale è stata allegata.
9. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla posizione occupata nel ruolo di anzianità.
10. La proposta di trasferimento, formulata dal competente ufficio sulla base della graduatoria predisposta dal gruppo di lavoro, con l'ausilio della procedura informatizzata, è comunicata all'interessato mediante telefax o altro mezzo. Nel termine di tre giorni dalla comunicazione, l'interessato ha facoltà di far pervenire, con gli stessi mezzi, dichiarazione di revoca della domanda di trasferimento. Ove l'Amministrazione non riceva tale dichiarazione entro il suddetto termine, la revoca può essere ammessa soltanto per sopravvenute eccezionali ragioni di servizio, di salute o di ordine familiare.
11. Come previsto dal protocollo di intesa sui criteri per la copertura dei posti vacanti in sedi disagiate sottoscritto il 5 aprile 2000: "per il personale trasferito in sede disagiata, ai soli fini del primo trasferimento successivo a quello relativo alla sede disagiata, l'anzianità di servizio è calcolata in misura doppia per ogni anno di lavoro effettivo prestato nella sede con riferimento al primo periodo minimo di permanenza (due anni) ed in misura tripla per ogni anno di lavoro effettivo prestato nella sede con riferimento agli anni successivi".
12. Per quanto riguarda la distanza chilometrica ai sensi dell'articolo 8, comma 9, dell'accordo 28 luglio 1998, si precisa che il punteggio sarà valutato direttamente dal programma informatico sulla base delle distanze tra le provincie degli uffici di appartenenza e di quelli chiesti, quali desunte dalle tabelle elaborate dall'ACI e, limitatamente alle distanze tra i porti italiani, dalla

marina mercantile. Dovranno, invece essere adeguatamente documentate con certificazione ACI o, in alternativa, con dichiarazione presentata contestualmente all'istanza, sottoscritta dall'interessato, le distanze chilometriche tra la sede dove si intende essere trasferiti e la località dove risiede il coniuge che si intende raggiungere o la persona disabile alla quale si intende prestare assistenza (v. art. 12, comma 9, dell'accordo 28 luglio 1998).